

Legge regionale Veneto 13 marzo 2009, n. 3

Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro

Art. 41

Tirocini formativi e di orientamento

1. La Regione, al fine di favorire il raccordo tra scuola, formazione e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, favorisce e promuove i tirocini formativi e di orientamento.
2. Il tirocinio consiste in una esperienza temporanea in una realtà lavorativa, svolta sia nell'ambito di un processo formativo sia al di fuori di un percorso formale di istruzione e formazione, con finalità formative o di mero orientamento alle scelte professionali. Il rapporto che si instaura tra il datore di lavoro ed il tirocinante non costituisce rapporto di lavoro.
3. I tirocini formativi e di orientamento possono essere svolti presso datori di lavoro pubblici e privati, ivi inclusi gli imprenditori o liberi professionisti senza dipendenti.
4. La Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6, del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7 e della commissione consiliare competente, adotta disposizioni relative ai tirocini formativi e di orientamento.
5. In particolare, tali disposizioni definiscono:
 - a) i limiti numerici dei tirocini;
 - b) le caratteristiche dei soggetti promotori e dei soggetti destinatari;
 - c) la durata dei tirocini, che non può superare i nove mesi, estensibili a diciotto esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità;
 - d) caratteristiche delle convenzioni e dei progetti formativi e di orientamento;
 - e) criteri di coerenza tra i percorsi di formazione formale e i tirocini organizzati in relazione a tali percorsi;
 - f) modalità di rilascio delle certificazioni di svolgimento dei tirocini, finalizzate anche al riconoscimento del credito formativo.
6. Nel caso di tirocini promossi all'estero, fermo restando il rispetto della normativa applicabile al datore di lavoro ospitante, i soggetti garantiscono la presenza del tutore e garanzie assicurative non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente.
7. Nel caso di tirocini attivati a seguito di iniziative e programmi europei trovano applicazione le specifiche disposizioni ivi previste.